

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LL.RR. 23 GIUGNO 1980, N. 79 E 19 MARZO 1982,
N. 13, IN MATERIA DI TRASPORTI".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 27.4.1983 con parere favorevole.

Relatore: Brizio APRILE

Novembre, 1983.

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI LL.RR. 23.6.80, N. 79 E 19.3.82, N. 13 IN MATERIA DI TRASPORTI".

Art. 1

1° Il primo comma dell'art. 25 della l.r. 23.6.80, n. 79, la cui applicazione, a norma dell'art. 3 della l.r. 19.3.1982, n. 13, è limitata al 31.12.1981, è così mo dificato:

"A domanda della ditta interessata, da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorchè tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale".

2° Il quarto comma del medesimo art. 25 della l.r. 23.6.80, n. 79, è soppresso.

Art. 2

1° Il termine di sessanta giorni prescritto dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, è computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1° Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

"Le Aziende e le imprese nuove concessionarie di servizi di pubblico trasporto che intendono accedere ai contributi regionali, debbono presentare la relativa istanza entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del primo provvedimento autorizzativo adottato dall'autorità competente."

Art. 4

1° Nel comma ottavo dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, le parole "quarto comma" sono sosti tuite con le parole "sesto comma".

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI LL.RR. 23.6.80, N. 79 E
19.3.82, N. 13 IN MATERIA DI TRASPORTI".

Art. 1

1° Il primo comma dell'art. 25 della l.r. 23.6.80, n. 79, la cui applicazione, a norma dell'art. 3 della l.r. 19.3.1982, n. 13, è limitata al 31.12.1981, è così modificato:

"A domanda della ditta interessata, da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorchè tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale".

2° Il quarto comma del medesimo art. 25 della l.r. 23.6.80, n. 79, è soppresso.

Art. 2

1° Il termine di sessanta giorni prescritto dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, è computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1° Dopo il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

"Le Aziende e le imprese nuove concessionarie di servizi di pubblico trasporto che intendono accedere ai contributi regionali, debbono presentare la relativa istanza entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del primo provvedimento autorizzativo adottato dall'autorità competente."

Art. 4

1° Nel comma ottavo dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, le parole "quarto comma" sono sostituite con le parole "sesto comma".